

Roma 18/04/2025

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Oggetto: Cessazione dell'applicabilità della Legge 398/1991 dal 1° gennaio 2026 - Implicazioni per le Federazioni Sportive Nazionali, le ASD e le SSD

Premessa

Con l'entrata in vigore **definitiva e integrale della riforma del Terzo Settore**, prevista a decorrere dal **1° gennaio 2026**, si compirà una **trasformazione profonda e strutturale dell'intero impianto normativo e fiscale** che regola il mondo dell'associazionismo italiano, con **effetti diretti anche sul settore sportivo dilettantistico** e, in particolare, su Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Questa riforma, introdotta con il **Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017** (cosiddetto **Codice del Terzo Settore**), ha previsto una complessa ridefinizione del perimetro fiscale applicabile agli enti non profit, introducendo nuovi regimi forfetari, nuovi criteri per la qualifica di ente commerciale o non commerciale e una più netta distinzione tra enti del Terzo Settore e altri soggetti associativi.

Tuttavia, molte delle disposizioni contenute nel Codice sono **rimaste sospese** per diversi anni, in attesa del necessario assenso da parte dell'**Unione Europea**, richiesto in virtù della normativa in materia di **aiuti di Stato**.

Quel passaggio è avvenuto di recente, con il rilascio da parte della **Commissione Europea** di una "**comfort letter**", che ha espresso una valutazione preliminare favorevole, ritenendo **compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato** alcune delle principali misure agevolative contenute nel Codice del Terzo Settore, tra cui in particolare:

- il regime forfetario per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) (art. 86 CTS);
- il regime opzionale per gli ETS non commerciali (art. 80 CTS);
- la detassazione degli utili per le imprese sociali (art. 118 del D.Lgs. 112/2017).

Tale assenso consente, dunque, al legislatore italiano di **rendere operative tutte le disposizioni rimaste sospese**, e tra queste vi è la **definitiva abrogazione, per la maggior parte degli enti, della possibilità di applicare la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991**.

La **Legge 398/1991**, per oltre trent'anni, ha rappresentato un **caposaldo della fiscalità agevolata per il mondo associativo**, e in particolare per gli enti sportivi dilettantistici. Grazie alla sua semplicità e convenienza, ha consentito a migliaia di associazioni di accedere a un regime fiscale semplificato, fondato su:

- determinazione forfetaria del reddito imponibile;
- semplificazioni contabili e dichiarative;
- riduzione degli obblighi ai fini Iva.

Tuttavia, **dal 1° gennaio 2026**, tale regime **non sarà più applicabile alla generalità degli enti associativi**, compresi quelli con personalità giuridica, fatta **salva un'unica e importante eccezione: le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) iscritte esclusivamente al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)**.

Questa eccezione riconosce la **peculiare funzione sociale, educativa e aggregativa** svolta dallo sport dilettantistico nel nostro Paese, e si configura come un **canale riservato** per la permanenza nel regime 398/91, che l'ASD o la SSD **non sia iscritta al RUNTS**.

Alla luce di queste novità, si rende necessario informare in modo puntuale e strutturato tutte le **Federazioni Sportive Nazionali**, nonché le ASD e le SSD affiliate, affinché ciascun soggetto possa **pianificare consapevolmente la propria transizione fiscale e amministrativa** in vista del 2026.

Il quadro per le Federazioni Sportive Nazionali

Le **Federazioni Sportive Nazionali (FSN)**, riconosciute ufficialmente dal **CONI** o dal **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**, rappresentano i vertici istituzionali dello sport dilettantistico organizzato e svolgono una funzione di **rilevanza pubblicistica**. Si tratta di **associazioni con personalità giuridica di diritto privato**, ma dotate di **riconoscimento sportivo**, che le colloca in una posizione distinta rispetto agli enti di base e agli altri soggetti dell'associazionismo non profit.

Proprio in ragione di questa natura istituzionale e pubblicistica, **le Federazioni Sportive Nazionali non possono essere qualificate come Enti del Terzo Settore (ETS)**, né, di conseguenza, possono essere **iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. Questo limite non deriva da una carenza, ma da una **scelta normativa precisa**: il Codice del Terzo Settore è rivolto agli enti che operano in ambiti di utilità sociale generica, mentre le FSN operano nell'ambito dell'ordinamento sportivo riconosciuto dallo Stato.

Tuttavia, questa **estraneità dal Terzo Settore** – che le esonera da alcuni adempimenti e obblighi propri degli ETS (come bilancio sociale, trasparenza pubblica, vincoli statutari ecc.) – comporta anche **una conseguenza rilevante sotto il profilo fiscale**, a partire dal **1° gennaio 2026**.

In virtù della piena attuazione della riforma del Terzo Settore e della disapplicazione della Legge n. 398/1991, **le Federazioni Sportive Nazionali non potranno più beneficiare del regime fiscale agevolato previsto da tale legge** e dovranno adottare il **regime fiscale ordinario**.

Questo cambiamento ha impatti **significativi sul piano operativo e gestionale**, in quanto comporta l'abbandono di un sistema semplificato – molto apprezzato nel settore per il suo equilibrio tra conformità fiscale e sostenibilità organizzativa – in favore di un **assetto tributario pienamente ordinario**, regolato

secondo la disciplina generale applicabile a enti dotati di personalità giuridica e, in presenza di attività economiche, anche di tipo commerciale.

Più nel dettaglio, il passaggio al **regime ordinario** comporterà per le FSN:

- **L'applicazione integrale delle imposte sui redditi (IRES)** su tutte le attività che producono ricavi o redditi, con calcolo analitico del reddito imponibile;
- **La piena applicazione dell'IVA**, con obbligo di registrazione, liquidazione e versamento, nonché con l'osservanza di tutte le formalità relative (dichiarazioni, fatturazione, versamenti periodici);
- **L'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria**, in linea con le previsioni del **TUIR** e del **Codice civile**, comprensiva di:
 - Libri contabili e sociali obbligatori;
 - Scritture cronologiche;
 - Bilancio redatto secondo i principi contabili generalmente riconosciuti;
- **Adempimenti dichiarativi completi**, come dichiarazione IRES, IVA, eventuali CU, 770, ecc.;
- Maggiore esposizione a controlli fiscali e necessità di adeguare sistemi interni di controllo e tracciabilità.

Va evidenziato che questo cambiamento avrà **effetti diretti non solo sulle attività istituzionali e promozionali**, ma anche su quelle accessorie e commerciali eventualmente svolte dalle Federazioni, comprese le operazioni di sponsorizzazione, gestione eventi, formazione, servizi ai tesserati, merchandising, ecc.

In questo scenario, diventa strategico che ogni Federazione proceda a:

- **Valutare l'impatto economico e gestionale del nuovo assetto fiscale;**
- **Riorganizzare il proprio modello contabile e amministrativo**, in linea con le previsioni normative;
- **Interfacciarsi con il proprio collegio sindacale, revisore o consulente fiscale** per pianificare per tempo la transizione al regime ordinario, evitando rischi e sanzioni.

L'unica eccezione: le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)

Nel nuovo scenario normativo che si delinea a partire dal 1° gennaio 2026, a seguito della piena attuazione della riforma del Terzo Settore, l'unica categoria di enti associativi che potrà continuare a beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 sarà quella delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ma solo in presenza di specifiche condizioni normative e gestionali.

In particolare, la possibilità di mantenere l'applicazione del regime di cui alla Legge n. 398/1991 è espressamente riconosciuta dal legislatore esclusivamente alle ASD e alle SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito, in base alle rispettive competenze, dal CONI (per lo sport olimpico e federale) o dal CIP (per lo sport paralimpico).

Tale eccezione costituisce una deroga specifica prevista dalla disciplina transitoria del Codice del Terzo Settore, e nasce dalla volontà di tutelare e valorizzare la peculiare funzione sociale, educativa, formativa e aggregativa dello sport di base, che rappresenta un pilastro fondamentale per la promozione del benessere, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale.

La Legge n. 398/1991 ha rappresentato, per decenni, il principale riferimento fiscale per le ASD e le SSD, offrendo una combinazione tra agevolazioni tributarie e semplificazioni amministrative che ha favorito lo sviluppo del tessuto sportivo dilettantistico sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, la possibilità di continuare ad avvalersi di tale regime è oggi subordinata a un vincolo determinante: le ASD e le SSD che decidano di iscriversi anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), perderanno automaticamente il diritto di applicare il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991.

L'iscrizione al RUNTS comporta infatti un cambio della qualifica fiscale e giuridica dell'ente, che entrerà a pieno titolo nell'ambito degli ETS e sarà, conseguentemente, soggetto esclusivamente ai regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore.

Conseguenze operative per le ASD e SSD iscritte al RUNTS

Una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) che effettui, ora o in futuro, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrà abbandonare in via definitiva il regime fiscale semplificato previsto dalla Legge n. 398/1991.

In alternativa, l'ente sarà tenuto ad adottare uno dei regimi fiscali previsti per gli Enti del Terzo Settore, in funzione della propria struttura e del volume delle attività esercitate:

1. **Regime forfetario ex art. 86 del Codice del Terzo Settore (CTS):** Applicabile esclusivamente qualora l'ASD o la SSD assuma anche la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e a condizione che i ricavi annui derivanti da attività di interesse generale non superino l'importo di **130.000 euro**. In tal caso si applicano **coefficienti di redditività ridotti** (pari all'1% o al 3%), con alcune limitazioni in materia di IVA, tra cui il **divieto di rivalsa** e l'**indetraibilità dell'IVA sugli acquisti**.
2. **Regime opzionale ex art. 80 del Codice del Terzo Settore (CTS):** Accessibile agli **ETS non commerciali in senso tecnico**, prevede l'applicazione di **scaglioni di redditività differenziati** in base alla tipologia di attività (erogazione di servizi o cessione di beni) e all'ammontare dei ricavi. Non è previsto un tetto massimo di ricavi, ma è necessaria una valutazione più articolata e analitica sulla **natura commerciale o meno delle attività svolte**, ai fini della corretta qualificazione fiscale dell'ente.

Tabella di sintesi – Applicabilità della Legge 398/1991 a partire dal 2026

Situazione dell'ente sportivo	Applicabilità della Legge 398/1991 dal 2026
Federazione Sportiva Nazionale	✗ No – Passaggio obbligatorio al regime fiscale ordinario
ASD e SSD iscritta solo al RASD	✓ Sì – Regime 398/91 ancora applicabile
ASD e SSD iscritta sia al RASD che al RUNTS	✗ No – Obbligo di adottare regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore

Valutazioni strategiche per le ASD e le SSD già iscritte (o che intendono iscriversi) al RUNTS – Iscrizione non obbligatoria

La distinzione tra Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) iscritte esclusivamente al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e quelle iscritte anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non è meramente formale: si tratta di una scelta giuridica e fiscale di rilevanza sostanziale, con effetti concreti sulla gestione amministrativa, contabile e tributaria dell'ente, nonché sull'accesso a benefici, agevolazioni e strumenti propri del Terzo Settore.

È fondamentale sottolineare che l'iscrizione al RUNTS per le ASD e le SSD costituisce una facoltà e non un obbligo. Tuttavia, per le realtà già iscritte o che intendano valutare l'iscrizione entro la fine del 2025, è essenziale tenere presente che questa scelta comporta automaticamente l'uscita dal regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, con conseguente obbligo di applicazione di uno dei regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore (artt. 80 o 86 CTS).

Pertanto, si invitano le ASD e le SSD interessate (o potenzialmente interessate) all'iscrizione al RUNTS a:

- ✚ **Valutare attentamente, entro il 2025**, la convenienza o meno di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), tenendo conto della dimensione dell'associazione, del tipo di attività svolta, delle finalità perseguite e delle risorse gestite;
- ✚ **Considerare l'impatto operativo e fiscale** derivante dalla perdita del regime forfetario agevolato della 398/91, con l'adozione obbligatoria di uno dei regimi del CTS, più articolati e con obblighi gestionali più stringenti;
- ✚ **Pianificare con il dovuto anticipo** la propria posizione giuridica e tributaria, anche attraverso il supporto di professionisti qualificati nel settore dello sport e del non profit, così da affrontare la transizione con metodo e consapevolezza.

Raccomandazioni operative

Alla luce dell'imminente entrata in vigore del nuovo impianto fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore e della conseguente **cessazione del regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991**, si ritiene indispensabile che **tutti i soggetti coinvolti nel sistema sportivo dilettantistico** procedano, entro e non oltre il **31 dicembre 2025**, ad adottare una serie di azioni concrete, volte ad assicurare una transizione ordinata, consapevole e conforme alle nuove disposizioni normative.

In particolare:

Alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

Si raccomanda di avviare tempestivamente le attività necessarie per il **passaggio dal regime forfetario 398/91 al regime fiscale ordinario**, predisponendo tutte le modifiche contabili, fiscali e gestionali che ne conseguono. Ciò implica, tra l'altro:

- L'introduzione (o il rafforzamento) della **contabilità ordinaria**;
- La **revisione della documentazione amministrativa interna**;
- L'adeguamento dei **software e dei flussi gestionali** ai nuovi obblighi;
- La **formazione del personale amministrativo e delle strutture periferiche** (Comitati, Delegazioni ecc.).

Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate

Si invita a **riflettere con attenzione** sul proprio posizionamento giuridico e organizzativo, valutando se:

- Rimanere **esclusivamente iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)** per **conservare il regime 398/91**, mantenendo dunque l'attuale assetto fiscale e la semplicità gestionale;
- Oppure procedere all'**iscrizione al RUNTS** per assumere la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)**, accedendo a nuovi strumenti (5 per mille, bandi pubblici, convenzioni ecc.), ma **rinunciando definitivamente alla 398/91** e adottando i nuovi regimi fiscali (artt. 80 o 86 CTS).

In entrambi i casi, si raccomanda alle ASD e alle SSD di:

- **Verificare la propria situazione contabile e statutaria**;
- Valutare la **propria capacità organizzativa** di sostenere i nuovi adempimenti;
- Affidarsi, ove necessario, a professionisti esperti in materia di fiscalità sportiva e non profit.

A tutti gli enti sportivi, a prescindere dalla forma giuridica e dal livello di operatività, si consiglia di:

- Procedere a un **check-up fiscale e amministrativo completo**;
- Rivedere lo statuto associativo, alla luce delle eventuali nuove qualificazioni;
- Prevedere un percorso interno di **formazione e aggiornamento** per dirigenti e amministratori, anche attraverso il supporto delle Federazioni e delle Scuole dello Sport territoriali.

Conclusione

Il 2026 segnerà un autentico spartiacque per il sistema fiscale applicabile allo sport dilettantistico italiano.

L'uscita di scena della Legge n. 398/1991 per la quasi totalità dei soggetti associativi e la sua permanenza esclusivamente per le ASD e le SSD iscritte al solo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), impone a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive

Associate (DSA), nonché a tutte le ASD e SSD affiliate, **un'approfondita riflessione sul proprio assetto normativo, fiscale e contabile.**

Le Federazioni sono chiamate a **svolgere un ruolo attivo e responsabile in questa fase di transizione**, non solo ridefinendo le proprie strategie interne, ma anche esercitando un'azione di **guida e coordinamento nei confronti delle realtà associative affiliate.**

La transizione verso il nuovo modello fiscale e organizzativo dovrà essere affrontata **con metodo, competenza e adeguata programmazione**, al fine di assicurare **continuità operativa, conformità normativa e sostenibilità gestionale.**

Ogni decisione – inclusa quella strategica tra iscrizione al RASD o al RUNTS – non potrà essere lasciata al caso, ma dovrà essere **frutto di un processo consapevole, condiviso e orientato al futuro**, nella piena consapevolezza che la tenuta e lo sviluppo del sistema sportivo italiano dipenderanno sempre più dalla sua **capacità di adattarsi con efficacia al nuovo quadro legislativo.**

Rag. Simone Marchi